



COMUNE DI BALDISSERO D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO - 12040, VIA XXV APRILE, 12 - TEL. 0172 40032 - FAX 0172 40567

Prot.n. 838

li, 13 marzo 2020

ORDINANZA N. 1/2020

Oggetto: POSSIBILITA' DI ABBRUCIAMENTO, DAL GIORNO 14 MARZO 2020 AL 28 MARZO 2020, DEI RESIDUI VEGETALI, IN DEROGA ALLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 4 OTTOBRE 2018.

IL SINDACO

VISTO il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1 Novembre e il 31 Marzo dell'anno successivo di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale 4 Ottobre 2018, n. 15, recante norme di attuazione della legge 21 Novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

CONSIDERATO che in data 11 marzo 2020, con Determinazione dirigenziale n. 549 del 09 marzo 2020, la Regione Piemonte ha revocato su tutto il territorio regionale lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi;

VISTA la facoltà per i Comuni di derogare, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura, introdotta con la legge regionale 26 Febbraio 2020, n. 3 recante "Modifica all'art. 16 della legge regionale 22 Gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)";

VISTE le comunicazioni delle associazioni agricole;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DISPONE

Nel periodo dal **14 MARZO 2020** al **28 MARZO 2020** la deroga al divieto di abbruciamento di materiale vegetale, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Manda a dare notizia al pubblico della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Informativo del Comune di Baldissero d'Alba e sul relativo sito istituzionale;

Copia della presente ordinanza sarà comunicata alla Stazione Carabinieri di Sommariva Perno e alla Stazione Carabinieri Forestali di Bra.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (TAR) entro sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune o, comunque, dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni dai suddetti eventi.

A V V E R T E

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia.



IL SINDACO
LUSSO Michele
(firmato digitalmente)